Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 settembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 luglio 1959
registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1959
registro n. 30 Aeronautica, foglio n. 41

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ROBONE Guido, capitano pilota. – Arditissimo pilota aerosilurante, trasferitosi per un nuovo impiego della sua specialità, su apparecchio da caccia dimostrava ancora le sue eccelse doti di coraggio e di aggressività Il 12 giugno 1942, incurante della rabbiosa reazione contraerea, guidava una formazione all'attacco di una portaerei fortemente scortata, portandosi ad una distanza talmente ravvicinata da sorvolarne il ponte di volo Combattente versatile, in ardite azioni di mitragliamento al suolo, di attacco in picchiata e nella difesa di Napoli dava prova della sua eroica determinata volontà di sacrificio Negli innumeri combattimenti sostenuti contro preponderanti forze nemiche, collaborava all'abbattimento di molti velivoli avversari Esempio purissimo delle più nobili eroiche tradizioni della nostra gente. — Cielo del Mediterraneo 6 agosto 1942-21 giugno 1943

IERVOGLINI Vincenzo, tenente medico — Ufficiale medico, assegnato ad un aeroporto avanzato della Cirenaica, durante un bombardamento aereo nemico, conscio del proprio dovere di soldato e di medico, salvava da un apparecchio colpito, allora rientrato al campo e nella fase di decentramento ai limiti dell'aeroporto, uno dei piloti ancora in vita, poco curandosi del rogo in cui era avvolto l apparecchio stesso e della violenza del bombardamento che infieriva Esempio di alto senso del dovere e di sprezzo del pericolo — Africa settentrionale (Cirenaica) settembre 1941 gennaio 1942.

GOSIO Umberto, sergente maggiore governo — In occasione di un bombardamento aereo che provocava l'incendio del magazzino a lui in consegna, con supremo sprezzo del pericolo, rischiava la propria vita per salvare due avieri feriti che, svenuti, stavano per essere sopraffatti dalle fiamme, nonchè per portare in salvo il materiale Esempio di eroismo e di alte virtù militari. — Aeroporto Manduria 5 agosto 1942.

(5221)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1959, n. 760.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Bolzano.

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Bolzano, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1959, n. 761.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Varese.

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Varese, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 136 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1959, n. 762.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Napoli.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Napoli, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 135 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1959, n. 763.

Erezione in ente morale dell'O. P. « Ospedale civile S. Francesco », con sede in Venosa (Potenza).

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O. P. « Ospedale civile S. Francesco », con sede in Venosa (Potenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico con modificazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 132 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1959, n. 764.

Autorizzazione alla Fondazione « Opera Divin Redentore - Casa dell'Amore Fraterno », con sede in Roma, ad accettare l'eredità della defunta signora Emma Micucci.

N. 764. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, la Fondazione « Opera Divin Redentore - Casa dell'Amore Fraterno », con sede in Roma, via Ardeatina, 930, viene autorizzata ad accettare l'eredità lasciata dalla signora Emma Micucci, deceduta in Roma il 4 giugno 1957 il cui asse ereditario si compone di beni mobili e immobili, valutati i primi in L. 443.765 ed i secondi in lire 54.300.000 gravato di legati per un ammontare di L. 15.045.000 in contanti e per un valore di lire 5.400.000 in beni immobili.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 138. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1959.

Sostituzione di un membro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1957, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Vista la nota n. 685 del 4 giugno 1959, con la quale la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) propone il sig. Eugenio Nasoni quale rappresentante dei lavoratori dell'industria nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in sostituzione dell'on. Domenico Colasanto, il quale ha rassegnato le dimissioni perchè chiamato ad incarico di Governo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Eugenio Nasoni, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione dell'on. Domenico Colasanto, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

ZACCAGNINI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1959
Registro n. 10 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 330 — BARONE

(5325)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1959.

Aumento per il 1959 del contingente annuale di peli di mohair e di alpagà, pettinati, da ammettere alla importazione in esenzione da dazio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105;

Vista la nota alla voce 53.05 *b* della tariffa dei dazi doganali;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1953, registro n. 16 Finanze, foglio n. 259;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente dei peli di mohair e di alpagà, pettinati, da ammettere all'importazione in esenzione da dazio, ai sensi della nota alla voce 53.05-*b* della tariffa generale dei dazi doganali, è elevato, per l'anno 1959, da quintali 1500 a quintali 4500, ferme restando le formalità e condizioni di cui al decreto citato nella premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1959

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1959
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 138 — BENNATI

(5259)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Arezzo n. 8549 in data 31 luglio 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del sig. Lai Guido, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione provinciale della C.I.S.L., con il rag. Landini Olinto;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Landini Olinto è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Lai Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5262)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 giugno 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Gorizia n. 1512/R/I in data 5 agosto 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per quiescenza, del dott. Verbi Giovanni, rappresentante del locale Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Ispettorato stesso con l'esperto di 1ª classe sig. Mosettig Italo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Mosettig Italo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in sostituzione del dott. Verbi Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(5261)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Autorizzazione al Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma, esercente il credito fondiario, ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Vista la domanda con la quale il Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma, esercente il credito fondiario, ha chiesto di essere autorizzato ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Credito fondiario sardo, società per azioni, con sede in Roma, esercente il credito fondiario, è autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5263)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio in Bologna, esercente il credito fondiario, ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1598;

Vista la domanda con la quale la Cassa di risparmio in Bologna, esercente il credito fondiario, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di risparmio in Bologna, esercente il credito fondiario, è autorizzata ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5305)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Autorizzazione al Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda con la quale il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, avente una propria Sezione di credito fondiario, ha chiesto di essere autorizzato ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, avente una propria Sezione di credito fondiario, è autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5265)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, esercente il credito fondiario, ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda con la quale l'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, esercente il credito fondiario, ha chiesto di essere autorizzato ad istituire, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, esercente il credito fondiario, è autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, di che in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5264)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Nomina del liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Mistretta (Messina), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione assembleare in data 14 luglio 1935, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Mistretta (Messina);

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1954, col quale ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375, il dott. Basilio Lo Jacono è stato nominato liquidatore della predetta Azienda;

Considerato che il dott. Lo Jacono ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Calogero Torcivia è nominato liquidatore della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta, società cooperativa a responsabilità limitata avente sede a Mistretta (Messina) in liquidazione ordinaria, ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Basilio Lo Jacono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5268)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Genuri (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che la Cassa comunale di credito agrario di Genuri (Cagliari) venne incorporata in quella di Tuili (Cagliari) a seguito della fusione del comune di Genuri in quello di Tuili;

Vista la legge regionale n. 8 del 12 giugno 1958, che ha disposto che il centro di Genuri sia ricostituito in Comune autonomo;

Vista la proposta del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Genuri (Cagliari).

Con l'intervento di un rappresentante del Banco di Sardegna, l'Amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dalla Cassa comunale di credito agrario di Tuili il patrimonio e l'archivio dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5266)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Nomina del liquidatore della Banca Licatese, società per azioni, avente sede a Licata (Agrigento), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1953, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su citato regio decreto-legge n. 375, l'avv. Giuseppe De Gregorio è stato nominato liquidatore della Banca Licatese, società per azioni avente sede a Licata (Agrigento), in liquidazione ordinaria;

Considerato che il predetto avv. De Gregorio si è reso dimissionario e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. rag. Angelo Caffarello è nominato liquidatore della Banca Licatese, società per azioni, avente sede a Licata (Agrigento), in liquidazione ordinaria, ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Giuseppe De Gregorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5295)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Nomina del liquidatore del Banco Cosentino di credito, società per azioni, avente sede a Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la deliberazione assembleare in data 11 febbraio 1940, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale venne deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del Banco Cosentino di credito, società per azioni, avente sede in Cosenza, nonchè la nomina dell'avv. Giuseppe Magliari a liquidatore dell'Ente;

Considerato che la procedura di liquidazione non si svolge con la dovuta speditezza e che occorre quindi provvedere d'ufficio alla sostituzione del liquidatore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Aldo Aloe di Vittorio è nominato liquidatore del Banco Cosentino di credito, società per azioni avente sede a Cosenza, ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Magliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5269)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.
Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, approvato con decreto in data 26 aprile 1954;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 13 marzo 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 40, paragrafo 6) e 41 dello statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, secondo i rispettivi seguenti testi:

Art. 40, paragrafo 6) « in operazioni di credito agrario previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni e di credito peschereccio ai sensi di legge ».

Art. 41. — « Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, si possono concedere prestiti, sconti ed aperture di credito, nonchè fidejussioni, cauzioni ed avalli per conto di terzi, garantiti da cambiali munite di una sola firma e con rilascio di semplici chirografi o con malleveria personale, con un limite massimo individuale di lire 8 milioni, salvo deroghe per importi maggiori da approvarsi di volta in volta per casi eccezionali dall'organo di vigilanza.

La somma complessiva che può essere impiegata nelle operazioni del genere non deve eccedere il 6% dei capitali amministrati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5276)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.
Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto in data 14 maggio 1949 e modificato con decreti in data 25 ottobre 1950 e 2 aprile 1957;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta Cassa rispettivamente in data 20 marzo e 16 aprile 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 35, comma ottavo, e 63, comma tredicesimo, dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, secondo il testo allegato al presente decreto.

E' approvata altresì l'aggiunta all'art. 61 di una nuova disposizione distinta con la lettera *t*), il cui testo è pure allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO

Art. 35 (ultimo comma).

Il direttore generale può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare alcune facoltà ed incarichi di cui è investito, compresa, ove sia necessario, la firma abbinata o disgiunta, a dirigenti, funzionari, impiegati della Cassa, con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio stesso.

Art. 61. — *t*) in operazioni di credito pignoratizio di che alle leggi sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze di pegno e per il risarcimento di danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che regolano tale materia.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni di credito pignoratizio non deve eccedere il 5% dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 63 — (ultimo comma).

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie rimarrà ferma ed operativa di effetti giuridici sino alla estinzione delle cambiali relative, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione. Nel caso siano state effettuate decurtazioni, la Cassa potrà concedere riduzioni e restrizioni dell'ipoteca, a suo esclusivo giudizio.

Visto, *il Ministro per il tesoro* TAMBRONI

(5281)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, approvato con decreto in data 5 luglio 1949 e modificato con decreto in data 8 agosto 1956;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta Cassa rispettivamente in data 26 febbraio e 22 marzo 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, 15, comma secondo; 16, comma secondo; 19, comma primo e paragrafo 17); 50, lettere *n*) e *q*), 52, comma terzo e 55, comma primo, dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, secondo il testo allegato al presente decreto.

E' approvata altresì l'aggiunta all'art. 20 di un nuovo comma il cui testo, da inserirsi tra il comma secondo e terzo, è pure allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO

Art. 9.

Viene così modificato:

« L'Assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Consiglio di amministrazione entro il primo trimestre di ogni anno per deliberare sul bilancio dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre, sulla elezione e sulla decadenza dei soci, sulla nomina delle cariche sociali e del sindaco di sua spettanza, sulla eventuale assegnazione delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio e sulla retribuzione del Collegio sindacale ».

Art. 15.

Il secondo comma viene così modificato:

« Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità alle disposizioni vigenti. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea dei soci nel proprio seno ».

Art. 16.

Il secondo comma viene così modificato:

« Coloro che fossero nominati in contrasto con l'anzidetto divieto, o che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi ».

Art. 19.

Il primo comma viene così modificato:

« Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa, particolarmente esso è chiamato a deliberare. »

Il testo del n. 17) viene così modificato:

« sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono comunque essere contenuti al minimo indispensabile, per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati devono essere recate a conoscenza del Consiglio medesimo ».

Art. 20.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente nuovo comma:

« Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere recapitati in tempo utile a mezzo raccomandata al domicilio dei singoli consiglieri ed a quello dei sindaci ».

Art. 50.

Il testo della lettera *n*) viene così modificato:

« in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione di stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione »

Il testo della lettera *q*) viene modificato come segue:

« in depositi di conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale ed altri enti ed istituti di credito di cui la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dagli organi di vigilanza ».

Art. 52.

Il testo del terzo comma viene così modificato:

« Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, la Cassa potrà ammettere allo sconto cambiali munite di una sola firma, effetti commerciali con la sola firma di traenza, nonchè concedere aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione cambiaria o chirografaria del debitore fino all'importo complessivo di L. 2.000.000, salvo deroghe per importi maggiori da approvarsi di volta in volta, per casi eccezionali, dagli organi di vigilanza ».

Art. 55.

Il primo comma viene così modificato:

« La Cassa potrà investire nel modo seguente un importo complessivamente non superiore al 35 % dei capitali amministrati:

10 % in mutui e conti correnti ipotecari, operazioni di pegno di crediti ipotecari.

25 % in mutui chirografari a corpi morali, acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, sconti di annualità statali, nonchè partecipazioni (le quali ultime non debbono comunque superare il 5 %) ».

Visto, *il Ministro per il tesoro* TAMBRONI

(5286)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Modificazione dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, con sede in Bologna, approvato con decreto in data 30 maggio 1929 e modificato con decreti in data 2 luglio 1931, 7 luglio 1932 e 11 agosto 1955;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Federazione in data 29 aprile 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato l'art. 1 dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, con sede in Bologna, secondo il seguente testo:

« La Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, istituita con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2985, raggruppa le Casse di risparmio di Bologna, Carpi, Cento, Cesena, Ferrara, Forlì, Imola, Lugo, Mirandola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Vignola ed i Monti di credito su pegno di prima categoria di Bologna, Faenza, Lugo, Parma e Ravenna e Bagnacavallo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5271)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Nomina del liquidatore della Cassa agricola di Licata (Agrigento), in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1953, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del su citato regio decreto-legge n. 375, l'avv. Giuseppe De Gregorio è stato nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata (Agrigento), in liquidazione ordinaria;

Considerato che il predetto avv. De Gregorio si è reso dimissionario e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Angelo Caffarello è nominato liquidatore della Cassa agricola di Licata (Agrigento), in liquidazione ordinaria, ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Giuseppe De Gregorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5294)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizi fonotelegrafici

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Sauze d'Oulx (Torino), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Oulx, mediante il circuito distinto con il n. 4259/2.

(5151)

Si comunica che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Villar di Sampeyre (Cuneo), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Sampeyre, mediante il circuito distinto con il n. 6591/B.

(5152)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 9 aprile 1956 dall'operatore tecnico di 1ª classe Zumbo Carlo, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, avverso il mancato accoglimento di una sua istanza intesa ad ottenere che, in applicazione dell'art. 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, gli fossero resi nulli gli effetti di una punizione, nei riguardi della qualifica di buono riportata per l'anno 1952.

(5326)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 giugno 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 dell'11 agosto 1959, concernente la ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, invece di « Secchi Ugo » deve leggersi « Secchi Costantino ».

(5307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

22ª Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

910.

Si notifica che il giorno 28 ottobre 1959, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico avranno inizio le operazioni relative alla 22ª estrazione di titoli di Credito comunale e provinciale 4,50 % ordinari, emessi a seguito del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sottoindicato per il rimborso dal 1° gennaio 1960, n. 228, titoli pari a n. 3928 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.928.000.

n.	43 unitari, capitale nominale	L.	43.000
»	43 quintupli, capitale nominale	»	215.000
»	49 decupli, capitale nominale	»	490.000
»	49 ventupli, capitale nominale	»	980.000
»	44 cinquantupli, capitale nominale	»	2.200.000
n.	228 Totale	L.	3.928.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1959

Il direttore generale: NUVOLONI

(5327)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	653599	980 —	*Capialbi Cordopatri* Maria Teresa di Vito moglie di Benedetto Patroni Griffi, dom a Formia (Caserta) dotale.	*Capialbi* Maria Teresa di Vito moglie di Benedetto Patroni Griffi, dom a Formia (Caserta) dotale.
Red. 3,50 % (1936)	10880	1.035 —	Carone *Anastasia* di Vito moglie di *De Cicco* Mario, dom. a Polignano a Mare (Bari) dotale.	Carone *Annastasia* di Vito moglie di *Decicco* Mario, dom. a Polignano a Mare (Bari) dotale.
B. T. N. 5 % (1959)	7033	5.000 —	Talia *Teresa* di Pasquale moglie di Aquilino Antonio, dom. in Troia (Foggia) Vincolato per dote.	Talia *Teresiana* di Pasquale moglie di Aquilino Antonio, dom in Troia (Foggia). Vincolato per dote.
Rendita 5 % (1935)	47002	880 —	Comi Giuseppina di Pietro minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Induno Olona (Como) usufrutto vitalizio a Maraschi *Adele* fu Simone, dom. a Como.	Comi Giuseppina di Pietro minore sotto la patria potestà del padre, dom ad Induno Olona (Como) usufrutto vitalizio a Maraschi *Maria Adele* fu Simone, dom. a Como.
Id.	47010	880 —	Comi Carlo di Pietro ecc., come sopra.	Comi Carlo di Pietro ecc., come sopra.
Id.	47004	880 —	Comi Angela di Pietro ecc., come sopra	Comi Angela di Pietro ecc., come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	6445	8.750 —	Cucchetti Olga fu Arturo minore sotto la patria potestà della madre Delmatti *Teresita* ved. Cucchetti, dom. in Busto Arsizio (Varese).	Cucchetti Olga fu Arturo minore sotto la patria postestà della madre Delmatti *Teresa* ved. Cucchetti, dom. in Busto Arsizio (Varese).
Id.	8008	8.750 —	Cucchetti Alessio fu Arturo ecc., come sopra	Cucchetti Alessio fu Arturo ecc., come sopra.
Id.	3217	5.000 —	Bianchi Luigi fu Serafino minore sotto la patria potestà della madre Volonté *Angelina* fu Francesco ved. Bianchi, dom. a Casnate (Como).	Bianchi Luigi fu Serafino minore sotto la patria potestà della madre Volonté *Rosa Angela* fu Francesco ved. Bianchi, dom. a Casnate (Como).
Id.	3218	1.750 —	Bianchi Luigi fu Serafino minore sotto la patria potestà della madre Volonté *Angelina* fu Francesco ved Bianchi, dom a Casnate (Como) usufrutto a Volonté *Angelina* ecc.	Bianchi Luigi fu Serafino minore sotto la patria potestà della madre Volonté *Rosa Angela* fu Francesco ved Bianchi, dom. a Casnate (Como) usufrutto a Volonté *Rosa Angela* ecc.
Rendita 5 % (1935)	176740	355 —	Canitano *Pierino* di Saverio minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	Canitano *Pietro* di Saverio ecc., come contro.
Id.	180966	500 —	*Olivieri* Vincenza Antonietta di Aniello e di Marchiano Angela, dom. a Genova.	*Oliviero* Vincenza Antonietta di Aniello e di Marchiano Angela, dom. a Genova.
Cons. 3,50 % (1906)	623457	700 —	Amato Clotilde di *Cosimo* moglie di Amato Gennaro di Angelo Raffaele, dom in Napoli dotale.	Amato Clotilde di *Cosmo* ecc., come contro.
Id.	813726	794,50	Croce *Caterina di Tommaso Giuseppe Stefano* minore sotto la patria potestà del padre, dom a Casalpusterlengo (Milano)	Croce *Catterina di Stefano* minore sotto la patria potestà del padre, dom. ecc., come contro.
Id.	838847	94,50	Cavagnaro *Luciana* fu Roberto minore sotto la patria potestà della madre Frumento Ines di Alessandro, dom. in Genova.	Cavagnaro *Anna Luciana* fu Roberto minore ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	409959	1.295 —	*Tornielli di Vergano Maria Luisa* fu *Galeazzo o Gagliazzo* moglie di Paganuzzi Mariano, dom. a Novara, dotale.	*Tornielli Maria Luigia* fu *Marco Galeazzo* moglie di Paganuzzi Mariano, dom. a Novara, dotale.
B. T. N. 5 % (1959)	1147	2.250 —	Pinzarrone Maria fu *Errico* minore sotto la patria potestà della madre Margherita Giovanna di Carmine ved. Pinzarrone, dom. a Napoli.	Pinzarrone Maria fu *Enrico* minore ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. R. 5 % Serie 14	7068	500 —	Venturini Luigi fu Alfieri minore sotto la patria potestà della madre Biggio *Ines* di Girolamo ved. Venturini.	Venturini Luigi fu Alfieri minore sotto la patria potestà della madre Biggio *Maria Ines* di Girolamo ved. Venturini.
Id. Serie 16	7069	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	800744	2.394 —	Pezza de *Pevignano Angela* Maria di Francesco moglie di Gatte Eugenio Gastone fu Eugenio, dom. a Torino, dotale	Pezza de *Pavignano Angiola* Maria di Francesco moglie di Gatte Eugenio Gastone fu Eugenio, dom. a Torino, dotale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 20 agosto 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4793)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 24 settembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,69	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	652,52	653,25	652,75	653,45	652,10	652,60	653,60	652,50	652,60	652,60
Fr. Sv.	143,51	143,48	143,49	143,475	143,50	143,52	143,47	143,50	143,51	143,47
Kr. D.	90,12	90,15	90,16	90,155	90,12	90,15	90,145	90,25	90,16	90,15
Kr N.	87,02	87,06	87,08	87,06	87,10	87,06	87,065	87,05	87,07	87,05
Kr. Sv.	119,96	119,99	119,97	119,99	120 —	119,98	119,995	119,95	119,98	120,05
Fol.	164,37	164,39	164,41	164,40	164,40	164,40	164,39	164,35	164,40	164,40
Fr B.	12,40	12,407	12,4045	12,40875	12,4625	12,41	12,408	12,40	12,40	12,41
Fr Fr.	126,47	126,43	126,43	126,46	126,45	126,45	126,44	126,50	126,45	126,43
Lst.	1741,87	1742,10	1742,25	1742,05	1741,75	1742,20	1742,05	1744 —	1742,22	1742,05
Dm. occ.	148,39	148,42	148,41	148,4275	148,40	148,42	148,435	148,40	148,43	148,43
Scell. Austr.	24,05	24,052	24,055	24,05125	24 —	24,05	24,0525	24,05	24,05	24,05

Media dei titoli del 24 settembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,875
Id 3,50 % 1902	70,20
Id. 5 % 1935	101,60
Redimibile 3,50 % 1934	92,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
Id 5 % 1936	99,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	653,525
1 Franco svizzero	143,472
1 Corona danese	90,15
1 Corona norvegese	87,062
1 Corona svedese	119,992
1 Fiorino olandese	164,395
1 Franco belga	12,408
100 Franchi francesi	126,45
1 Lira sterlina	1742,05
1 Marco germanico	148,431
1 Scellino austriaco	24,052

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Racalmuto (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n 636 e 10 giugno 1940, n 933,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n 691,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952 n 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio,

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Racalmuto (Agrigento) e mette la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopra citato regio decreto-legge n 375,

Visto il proprio provvedimento in data 10 luglio 1953, con il quale l'avv Giuseppe De Gregorio è stato nominato commissario liquidatore della predetta azienda,

Considerato che il predetto avv De Gregorio ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione,

Dispone:

Il dott Angelo Caffarello è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Racalmuto (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv Giuseppe De Gregorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Governatore: MENICHELLA

(5291)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS.ma del Carmelo » di Aidone (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n 141, 7 aprile 1938, n 636 e 10 giugno 1940, n 933,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n 691,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio,

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 maggio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS ma del Carmelo » di Aidone (Enna), la quale è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n 375,

Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1956, relativo alla nomina dell'avv Gaetano Cancilleri a commissario liquidatore della predetta Cassa,

Considerato che l'avv Cancilleri ha declinato il mandato affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione,

Dispone:

L'avv Leonardo Spampinato fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Maria SS ma del Carmelo » di Aidone (Enna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Gaetano Cancilleri

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Governatore: MENICHELLA

(5293)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n 636 e 10 giugno 1940, n 933,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n 691,

Visto il decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Spezzano della Sila, Società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Spezzano della Sila (Cosenza) e la stessa venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge n 375,

Visto il proprio provvedimento in data 31 dicembre 1954, col quale l'avv Paolo D'Andrea veniva nominato commissario liquidatore della predetta azienda,

Considerato che l'avv D'Andrea ha rassegnato l'incarico e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro commissario liquidatore,

Dispone:

L'avv Aldo Aloe di Vittorio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv Paolo D'Andrea

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Governatore MENICHELLA

(5292)

Conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 22 dicembre 1956 n. 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482,

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma,

Dispone:

1 Il geom Alberto Della Casa di Bartolomeo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo),

2 Il sig Domenico Maggio Aprile fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Graffignano (Viterbo),

3 Il sig Antonio Passa fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anagni (Frosinone),

4 Il geom Pietro Buroni fu Eugenio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro),

5 Il sig Giuseppe Bossola fu Adolfo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gubbio (Perugia),

6 Il dott Giov. Battista Gnoni fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 18 settembre 1959

Il vice direttore generale: BINDOCCI

(5304)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico,

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n 1354,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva in relazione alle esigenze di servizio,

Decreta:

Art 1

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le specializzazioni sottoindicate e per ciascuna specializzazione i relativi posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame

Per l'ammissione alle singole specializzazioni si richiedono i titoli di studio a fianco di esse segnati

chimica talassografica, posti due laurea in chimica,

biologia marina, posti uno laurea in scienze naturali o in scienze biologiche,

zootecnia, posti uno laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria

Art 2

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono

1) trovarsi in una delle seguenti condizioni

a) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualità di aiuto o di assistente ordinario nelle Università,

b) aver prestato effettivo servizio, per almeno tre anni, in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università,

c) aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsista negli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica o presso gli Osservatori per le malattie delle piante,

2) essere in possesso del diploma di laurea indicato all'art 1 per la specializzazione prescelta,

3) non aver superato il 32° anno di eta o gli altri limiti massimi di eta indicati al successivo art 4,

4) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

5) aver sempre tenuto buona condotta,

6) essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego,

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare,

8) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico,

9) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse

I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n 20, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome,

2) il luogo e la data di nascita

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art 4 da loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione,

3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

4) i servizi, riconosciuti con decreto rettoriale, o la frequenza, stabiliti come condizione di ammissione al concorso dal n 1) del precedente art 2, precisando i relativi termini di durata e la relativa qualifica,

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate,

9) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso

Coloro i quali siano stati impiegati presso pubbliche Amministrazioni dovranno dichiarare i servizi prestati e la causa di risoluzione del rapporto di impiego

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Le firme del notaio o del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art 2 è elevato

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per figlio vivente,

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico),

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra),

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contratto al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

e) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, nonchè per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti.

Art 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di essa

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi in ciascuna di esse

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Art 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio indicati alla lettera *e*) del precedente art 4, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categorie.

Art 7.

Ai fini della formazione delle graduatorie dei vincitori, i candidati che avranno superato le prove dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

b) i mutilati e gli invalidi per servizio il mod 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidita oppure il decreto di concessione della pensione

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidita da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie,

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948,

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi, apposito certificato in carta bollata da L 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n 212,

e) i cittadini reduci dalla deportazione apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza,

f) i profughi un attestazione in bollo da L 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra,

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore,

l) i decorati di medaglia al valore o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, o dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza,

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art 8

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le graduatorie di merito e verranno dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data in cui avranno ricevuto la lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1 Diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio.

Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269

2. Certificato in carta bollata da L 100, a firma, secondo il caso, del rettore dell'Università, del direttore della Stazione agraria o del direttore dell'Osservatorio, attestante la qualifica e la durata dei servizi prestati o della frequenza di cui all'art 2 n 1 del presente decreto

3 Estratto dell'atto di nascita in bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia

della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in carta bollata da L 100

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica

Per gli assistenti universitari che siano cessati dal servizio, il certificato di cui al n 1 del presente articolo dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404 presenteranno un certificato in bollo da L 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro

4 Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

5 Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato dovra contenere la dichiarazione che il candidato non e incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei detti diritti

6 Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale

7. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L 200, rilasciato dalla competente autorita militare

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati gia dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L 100, dal sindaco del Comune e contenente il visto di conferma del commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

8 Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovra essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato e fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita dei compagni di lavoro

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia o di un Collegio medico i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico nonchè la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e la idoneita fisica all'impiego

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicandone l'autorita che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune e dell'autorita di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I vincitori del concorso provenienti dai candidati di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art 2, n 1), saranno assunti in servizio per un periodo di esperimento della durata di un anno e conseguiranno la nomina nel ruolo in seguito al risultato favorevole dell'esperimento, accertato da apposita ispezione e previo parere favorevole della Sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ed in tal caso spettera all'impiegato un'indennita pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

I vincitori che abbiano conseguito la nomina e non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Il collocamento nel ruolo sarà effettuato secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione complessiva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1959
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 222 — PALADINI

PROGRAMMA DI ESAMI

Specializzazione in chimica talassografica

Prove scritte:

1) Oceanografia generale.
2) Chimica oceanografica
3) I sottoprodotti della pesca.

Prova pratica:

Determinazione analitica di alcuni dei principali costituenti dell'acqua marina.

Prove orali:

Nozioni generali di chimica oceanografica

Termica marina Densimetria e salinita I sali nutritivi con particolare riguardo ai cicli del fosforo e dell'azoto I microelementi. Metodologia sperimentale.

Specializzazione in biologia marina

Prove scritte:

1) Oceanografia generale.
2) Ecologia marina
3) Biologia delle specie ittiche di maggiore importanza economica (limitatamente al Mediterraneo).

Prova pratica:

Riconoscimento delle più comuni specie di pesce, molluschi e crostacei, e dei piu comuni organismi planctonici del Mediterraneo.

Prove orali:

Nozioni generali di biologia marina Gli ambienti biologici marini Morfologia, biologia e sistematica delle principali specie marine mediterranee di interesse economico Planctologia Metodica sperimentale.

Specializzazione in zootecnia

Prove scritte:
1) Zootecnia generale.
2) Nutrizione e alimentazione animale.
3) Miglioramento genetico

Prova pratica
Esame zoognostico delle principali razze di animali.
Riconoscimento delle principali piante foraggere

Prova orale
Zootecnia generale e speciale Alimentazione animale
Elementi di praticoltura e pratica della conservazione dei foraggi Elementi di caseificio Metodologia sperimentale

(5249)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei del concorsó per esami a diciassette posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) bandito con decreto Ministeriale 5 aprile 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che il supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato ha pubblicato, in data 12 settembre 1959, il decreto Ministeriale 31 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1959, registro n 2, foglio n 118, con il quale e stata approvata la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei del concorso per esami a diciassette posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico superiore dei Servizi dell'economia montana e delle foreste (Corpo forestale dello Stato)

(5328)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 17464-*bis* del 26 maggio 1959, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1958 alle candidate vincitrici del concorso bandito con decreto del medico provinciale n 541 del 21 febbraio 1959,
Considerato che a seguito della mancata assunzione del servizio nel termine assegnato da parte della vincitrice della condotta ostetrica di Reino, quest'ultima sede si e resa vacante,
Viste le domande delle candidate con la indicazione delle sedi preferenziali,
Vista la graduatoria delle candidate idonee approvata con decreto prefettizio n 17464 del 26 maggio 1959,
Visto l'art 26 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

La signora Catauro Pasqualina e dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Reino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei sensi di legge

Benevento, addì 14 settembre 1959

p *Il prefetto*: CHIGNOLI

(5255)

PREFETTURA DI NOVARA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 18 aprile 1959, con il quale fu provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1957,
Atteso che il presidente della predetta Commissione, vice prefetto vicario dott Martinelli Nicola, è stato trasferito in altra sede,
Ritenuta, pertanto, la necessita di procedere alla sua sostituzione,
Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, che modifica l'art 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,
Visto l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

Il dott Giovanni Suriano, vice prefetto e nominato presidente della Commissione di cui in premessa, in sostituzione del vice prefetto Nicola Martinelli

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

Novara, addì 11 settembre 1959

Il prefetto SALERNO

(5253)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n 3907/3 del 31 marzo 1959, con il quale sono state dichiarate le vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957 in provincia di Messina;
Considerato che il posto della condotta ostetrica di Caronia, frazione Marina, si e reso vacante per rinunzia della titolare,
Considerato che occorre provvedere alla nomina della ostetrica che segue in ordine di graduatoria,
Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

La signora Latona Angela Pia è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica di Marina del comune di Caronia, al posto dell'ostetrica Triolo Rosaria, rinunziataria

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 16 settembre 1959

Il medico provinciale capo dirigente. GIUSTOLISI

(5256)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.